

IL BREVETTO COMUNITARIO: OSSERVAZIONI  
A MARGINE DELLA LEGGE N. 302/1993

*Relatore:*

dott. Massimo SCUFFI

*magistrato del Tribunale di Milano*

SOMMARIO: Il “*corpus*” normativo – Le disposizioni generali e istituzionali – Procedura comune al brevetto europeo e sdoppiamento – Effetti e vicende del brevetto comunitario – La tutela giurisdizionale.

*Il “corpus” normativo.*

Dopo quasi 20 anni di gestazione che ne hanno ritardato l’entrata in vigore a causa delle circostanze politiche-istituzionali di alcuni paesi membri finalmente con legge dello Stato 26 luglio 1993 n. 302 è stata ratificata – divenendo così operativa in Italia a tutti gli effetti – la Convenzione sul brevetto comunitario (di seguito CBC) firmata a Lussemburgo il 15 dicembre 1975 nel testo rivisto nella Conferenza del 1985 ed ulteriormente aggiornato nel 1989.

Il “*corpus*” dell’accordo ricomprende – oltre gli 85 articoli della Convenzione propriamente detta – il Regolamento di esecuzione e 4 Protocolli con annessi, dichiarazioni ed atto finale.

Tra i protocolli assumono particolare importanza quello riguardante le controversie (c.d. Protocollo dei litigi) e – per quanto concerne l’organizzazione giudiziaria, lo *status* dei giudici e dei funzionari, la procedura in generale – quello sui privilegi e le immunità nonché quello sullo Statuto della Corte d’Appello Comune.

L’insieme di tutti gli atti costituisce l’attuale normativa del diritto brevettuale comunitario che fino ad oggi aveva trovato la sua massima espressione sovranazionale nel brevetto europeo scaturito dalla Convenzione di Monaco del 1973 (di seguito CBE). Il brevetto comunitario che – oltre ad estendersi su tutta l’area del Mercato Comune – è sottoposto in tutte le sue vicende ad una disciplina distinta da quella degli Stati membri attribuendo al titolare una identica protezione in tutta la Comunità segna dunque un passo decisivo nella realizzazione di un mercato interno nell’ambito del territorio comunitario contribuendo ad eliminare le distorsioni derivanti dalla concorrenza delle private nazionali.

*Le disposizioni generali ed istituzionali.*

Ripercorrendo i passi più significativi della legge n. 302/1993 nei singoli atti ratificati tra normativa sostanziale e processuale (tralascio per brevità le regole organizzative interne) pare opportuno in queste prime note – che non vogliono costituire un commento sistematico per articolo ma solo messa a fuoco di principi e tecniche innovative da servire di spunto per ulteriori riflessioni – partire dal testo della Convenzione.

Ivi all’art. 2 è definito il brevetto comunitario.

Il B.C. è un brevetto europeo (nel senso che richiede il deposito di una domanda ed il suo esame da parte dell’ufficio brevetti europeo di Monaco secondo la procedura dettata dalla CEE) che presenta le caratteristiche della “unitarietà” (comma 2) e della “autonomia” (comma 3).

Produce quindi gli stessi effetti nella totalità del territorio della Comunità evitando lo “smembramento” – proprio del brevetto europeo in tanti brevetti nazionali (i quali del primo costituiscono per così dire un “fascio”) e non può essere rilasciato, trasferito, annullato, decadere od estinguersi che in quanto tale.

E’ disciplinato esclusivamente dalle disposizioni della Convenzione che l’ha istituito (CBC) e da quelle della CBE che la integrano (laddove il brevetto europeo una volta concesso rimane sottoposto – quanto a validità – alle singole legislazioni nazionali).

Il carattere unitario del brevetto comunitario trova il suo corollario nel principio di “omogeneità” dell’invenzione brevettata nel territorio degli Stati comunitari; principio ripreso dall’art. 79 della CBE ma con portata obbligatoriamente più ampia.

La “designazione congiunta” prevista dall’art. 3 stabilisce infatti – per evitare distorsioni legali ed economiche provocate dall’esistenza di diritti legati al brevetto solo in alcuni degli Stati membri e non in altri – che la designazione in domanda di uno o taluni Stati della Comunità valga come designazione di tutti.

Il carattere autonomo del brevetto comunitario si riflette nel principio di “indipendenza” che spiega – all’art. 5 – la possibile coesistenza tra normativa nazionale e normativa comunitaria nel senso che l’un brevetto produrrà effetti su tutto il territorio comunitario senza pregiudizio per altri brevetti nazionali che gravitino sulla medesima invenzione destinati a permanere entro ogni singolo Stato membro.

Rimane fermo invece il divieto di “cumulo” delle protezioni offerte dal brevetto comunitario e dal brevetto nazionale in favore del medesimo inventore o suo avente causa, in tal caso venendo a cessare gli effetti di questa ultima privativa (art. 75).

I descritti connotati sostanziali trovano il loro equivalente “ordinamentale” nella imprescindibile previsione di “organi speciali comuni” agli Stati contraenti destinati appunto a dare uniforme applicazione alle procedure della Convenzione per tutto ciò che concerne il rilascio e le ulteriori vicende del brevetto comunitario al fine di attuare concretamente un “diritto comune” in materia brevettuale che costituisce il precipuo scopo enunciato all’art. 1 delle “Disposizioni Generali”.

L’istituzione di tali organi è disciplinata dall’art. 4.

Due si affiancano alle istituzioni già previste dalla CBE (art. 6).

Presso l’UEB di Monaco si collocano infatti la “divisione di amministrazione dei brevetti” competente a conoscere di tutti gli atti concernenti il brevetto comunitario (art. 7) e la “divisione di annullamento” competente ad esaminare le domande di limitazione e di annullamento del brevetto comunitario nonché a fissare il compenso per le c.d. “licenze di diritto” (art. 8).

Vera e propria Autorità sovranazionale istituita per garantire uniformità di giudizio e di interpretazione è infine la Corte di Appello Comune (*Community Patent Court* di seguito COPAC) richiamata al par. b dell’art. 4 e designata – unitamente ai Tribunali dei brevetti comunitari (di I e II istanza) a derivazione nazionale – dal Protocollo sui litigi (ivi, artt. 1 e 2).

La COPAC è organo comune cui spetta in via definitiva la risoluzione delle questioni in tema di validità ed efficacia del brevetto.

In realtà il sistema è più complesso ed articolato stante anche l’interpolazione iniziale tra il brevetto europeo ed il brevetto comunitario che del primo costituisce prosecuzione.

### *Procedura comune al brevetto europeo e sdoppiamento.*

La domanda di brevetto comunitario va sempre presentata all’UEB di Monaco secondo le norme che regolano quella Convenzione (CBE) ed il procedimento si svolge in modo identico.

Esame della regolarità formale della domanda e – verificatane la conformità – predisposizione del c.d. “rapporto di ricerca europeo” demandato agli specialisti delle sezioni che operano all’Aja ed a

Berlino per la raccolta dei riferimenti utili e degli estratti più pertinenti al fine di consentire la valutazione di “brevettabilità” del trovato (novità, attività, inventiva, industrialità); pubblicazione della domanda (e del rapporto di ricerca) 18 mesi dopo il deposito (od eventualmente dopo la data di priorità) affinché il pubblico ne possa prendere conoscenza e fornire osservazioni suscettibili di esercitare conseguenze sulla concessione; delibazione di merito concludentesi con il rilascio od il rigetto del titolo (c.d. “procedura fino alla concessione” di cui agli artt. 90-98 CBE).

Contro la concessione del titolo è consentita, entro nove mesi dalla pubblicazione dell’attestato, opposizione da parte dei terzi interessati la quale apre una fase contenziosa avanti alla apposita divisione dell’UEB che può essere adita solo per tre motivi di reclamo (mancanza dei requisiti di brevettabilità, insufficienza di descrizione, estensione del brevetto oltre l’oggetto della domanda) e si conclude con la revoca del brevetto od il suo mantenimento eventualmente modificato (c.d. “procedura di opposizione” di cui agli artt. 99-105 CBE).

Contro le decisioni che accolgono o respingono l’opposizione (come contro quelle di rifiuto della domanda o che comportano comunque perdita di diritti) è ammessa impugnativa avanti alla giurisdizione amministrativa dell’UEB che viene esercitata dalle “Camere” di ricorso – e per le questioni giuridiche di fondamentale importanza al fine di assicurare una interpretazione uniforme – dalla Commissione ampliata di ricorso” o *Grande Chambre des recours* (c.d. “procedura di ricorso” di cui gli artt. 106-112 CBE).

A questo punto l’*iter* comune del brevetto europeo e del brevetto comunitario si sdoppia in conformità alla loro diversa natura delineata in premessa.

Il brevetto europeo ricade interamente sotto la giurisdizione di ciascuno degli Stati in cui esso si articola come brevetto nazionale e dunque – quando anche abbia superato l’opposizione ed il successivo ricorso davanti alle istanze dell’Organizzazione Europea dei Brevetti – potrà essere sempre contestato avanti le Autorità dei singoli paesi per conseguirne – a norma della rispettiva legislazione – l’annullamento (anche per motivi ulteriori a quelli propri della cennata fase di opposizione quali l’ampliamento della protezione conferita dal brevetto od il difetto di titolarità in capo a chi lo ha conseguito) e con effetto limitato al territorio di quello Stato.

Il brevetto comunitario invece rimane ancora assoggettato all’*excursus* comune sottoposto alle azioni di nullità secondo la procedura dettata dagli artt. 55-60 (per tutti i motivi già propri del brevetto europeo e per quello ulteriore della messa a disposizione del pubblico di domanda di brevetto nazionale anteriore come si desume dal raffronto dell’art. 139 CBE con l’art. 56 CBC) che vengono accentrate presso le già ricordate “divisioni di annullamento” dell’UEB di Monaco contro le cui decisioni è ammessa la “procedura di ricorso” recepita dal CBE (art. 61) ferma la competenza “supplementare” della Corte d’Appello comune al riguardo (art. 28 del Protocollo).

La competenza a conoscere delle domande di nullità dei brevetti comunitari per le tassative cause elencate dall’art. 56 rimane dunque riservata agli organi comunitari (espletata all’occorrenza la procedura di opposizione o scaduto il termine per coltivarla *ex art.* 55 secondo comma CBC) e gli effetti della nullità si estendono alla privazione di validità *ab origine* della domanda di brevetto considerata *tamquam non esset* per tutti gli Stati designati (al contrario del brevetto europeo che – quand’anche annullato da una giurisdizione nazionale – è destinato a sopravvivere negli altri Stati ove non sia stato colà impugnato).

L’art. 33 tempera comunque il principio di retroattività vietando che esso possa pregiudicare decisioni in materia di contraffazione passate in giudicato o contratti conclusi anteriormente alla dichiarazione di nullità.

Come si vedrà oltre, la materia della contraffazione del brevetto comunitario – al fine di non sopprimere del tutto la sovranità nazionale dei singoli Stati – è rimasta riservata alle giurisdizioni nazionali (a differenza delle azioni di nullità riservate agli organi europei) sia pur nell’ambito dei Tribunali dei brevetti (in pratica sezioni distaccate degli uffici giudiziari ordinari) tenuti ad applicare disposizioni uniformi sul contenuto del diritto sotto l’egida – per le questioni relative alla

validità del brevetto ed i suoi effetti – della COPAC garante della corretta applicazione di tali disposizioni.

L'art. 34 autorizza infatti l'applicazione complementare delle norme di diritto interno sulle contraffazioni facendo salvi gli effetti del brevetto contraffatto disciplinati dalla Convenzione.

Le divisioni di annullamento sono altresì competenti sulla c.d. procedura di limitazione del brevetto comunitario sconosciuta al brevetto europeo e totalmente derivata dal sistema brevettuale tedesco (artt. 51-54).

La domanda (come quella dell'annullamento) che può essere avviata solo alla scadenza del termine per fare opposizione od alla sua conclusione consiste nella richiesta da parte del titolare del brevetto di una limitazione del suo contenuto attraverso una modificazione delle rivendicazioni, della descrizione e dei disegni.

Prima però di procedere oltre negli aspetti procedurali con particolare riferimento alla tutela giurisdizionale riservata agli organi giudiziari dei singoli Stati ed alla Corte d'Appello comune è opportuno richiamare altre norme – di natura più propriamente sostanziale – afferenti le “prerogative” derivanti dai brevetti e gli “atti di disposizione”.

### *Effetti e vicende del brevetto comunitario.*

Le prerogative attribuite dal brevetto comunitario sono molto ampie ed elencate – con le relative eccezioni – negli artt. 25, 26 e 27.

Il titolare del brevetto ha diritto di vietare a qualsiasi terzo innanzitutto di “fabbricare” il prodotto coperto da brevetto: attività con la quale si realizza – di regola – la violazione tipica della privativa; di “offrire” il prodotto brevettato, spettando al titolare ogni iniziativa connessa all'aspetto creativo quand'anche a fini promozionali, pubblicitari ed espositivi, di “metterlo in commercio” evidentemente con ogni forma di disposizione dei beni (vendita, affitto, leasing, atti attributivi a titolo gratuito che comportino godimento, ecc.); di “utilizzarlo” per esigenze commerciali; di “importarlo”, cioè di introdurlo all'interno della Comunità da paesi terzi; di “deternerlo” a prescindere dalla sua utilizzazione.

Coerentemente l'art. 25 estende il divieto non solo al prodotto brevettato ma anche al prodotto ottenuto con un procedimento brevettato i cui risultati appartengono appunto all'inventore.

Ma per una più efficace e completa protezione del brevetto comunitario la Convenzione non poteva non rappresentarsi il rischio delle c.d. “utilizzazioni indirette” all'uopo stabilendo – con l'art. 26 – che il titolare ha diritto di vietare a qualsiasi terzo “anche” la “fornitura” – nel territorio degli Stati della Comunità ed a soggetto diverso da chi sia stato abilitato a far uso del trovato (quale il licenziatario o la persona cui l'avente diritto abbia comunque prestato il proprio consenso) – dei “mezzi” per utilizzare l'invenzione ove – ovviamente – si tratti di elementi “essenziali” dell'invenzione stessa (concetto questo destinato ad essere meglio definito dalla elaborazione giurisprudenziale dei Tribunali chiamati a giudicare della contraffazione). Opportunamente è stata dunque introdotta una fattispecie illecita distinta dalla riproduzione del trovato che costituisce l'atto contraffattivo vero e proprio ed indipendentemente dalla sua consumazione, ampliandosi così la “latitudine” della contraffazione fino a ricomprendere attività tipiche della concorrenza sleale.

L'art. 27 a fronte di tali e tante prerogative brevettuali contro qualsivoglia atteggiamento usurpativo di terzi diretto ed indiretto ha perciò imposto dei “limiti” agli effetti del brevetto comunitario precludendo la estensione della privativa in determinate ipotesi: si ricordano tra le più importanti gli atti compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali; gli atti compiuti in via sperimentale; gli atti preparatori – estemporaneamente e per unità – di medicinali nelle farmacie su ricetta medica.

Gli autori di tali atti non sono considerati contraffattori: ma non sono – per ciò solo – abilitati ad utilizzare l'altrui invenzione ricevendo le forniture dei “mezzi” per realizzarla in tal caso violando le suddette prerogative del titolare del brevetto comunitario.

A scanso di ogni equivoco ne è stata fatta previsione espressa nel terzo comma dell'art. 26.

Sempre ai fini di contenimento dell'esclusiva brevettuale e della sua assolutezza suscettibile di risultare incompatibile con la libertà economica dei mercati va letto l'art. 28 che ha collocato a livello di principio generale del diritto brevettuale comunitario – sia pur con determinati limiti – la teoria del c.d. “esaurimento” del brevetto che – come è noto – preclude al titolare ogni intervento sulla circolazione del prodotto dopo la sua immissione in commercio.

Accogliendo una nozione simile a quella tedesca (ed a quella già presente nell'ordinamento italiano per effetto della riforma della legislazione brevettuale “armonizzata” con D.P.R. 22 giugno 1979 n. 338 alla Convenzione sul brevetto europeo) l'esaurimento viene a realizzarsi con la prima messa in commercio del bene sul territorio della Comunità da parte del titolare o di terzo che abbia avuto il suo consenso (distributore o licenziatario ad esempio, sempre che non vengano travalicati gli eventuali limiti territoriali loro imposti).

Posto che il principio dell'esaurimento si applica esclusivamente nel commercio fra Stati membri deriverà d'altro canto che il titolare del brevetto comunitario potrà impedire la introduzione nel Mercato comune di prodotti originari di un paese terzo anche se egli è responsabile della loro messa in circolazione in quel paese.

Per venire agli atti di disposizione del brevetto comunitario-“oggetto di proprietà” (come è intestato il cap. IV parte II della Convenzione) fermo il principio di “assimilazione” enunciato dall'art. 38 – norma generale di diritto privato internazionale convenzionale che dispone l'equivalenza del brevetto comunitario – nella totalità e per la totalità dei territori nei quali produce i suoi effetti – ad un brevetto nazionale dello Stato contraente nel cui territorio il richiedente abbia il domicilio, la sede, una stabile organizzazione od il domicilio professionale del suo primo mandatario – è d'uopo partire dall'art. 39 sul “trasferimento” per arrivare agli artt. da 42 a 47 sulle “licenze”.

L'art. 39 prescrive la forma scritta *ad substantiam* per qualsiasi atto di cessione del brevetto comunitario (che non sia frutto di decisione giudiziaria a seguito – ad esempio – di azione di rivendicazione).

L'atto traslativo – determinando il cambiamento – integrale od anche parziale della proprietà (vedi gli artt. 23 e 24) è destinato infatti ad essere trascritto nell'apposito “Registro dei brevetti comunitari” (alle cui appostazioni è deputata la divisione di amministrazione dei brevetti) ai fini della sua “opponibilità” ai terzi in buona fede impregiudicati nei diritti anteriormente acquisiti salvo che ne fossero stati comunque a conoscenza del trasferimento (in tal caso versando in mala fede).

Viene pertanto realizzato un mezzo di “pubblicità legale” sul tipo di quello esistente nel campo delle trascrizioni immobiliari.

Il sistema di trasferimenti è poi “unitario” come precisato dal già ricordato art. 2.

Mentre il brevetto europeo – “fascio” di brevetti nazionali – può essere liberamente trasferito in ciascuno degli Stati designati nei quali esso produce i suoi effetti, il brevetto comunitario può essere trasferito soltanto per la totalità dei territori della Comunità.

Le sole eccezioni al principio della “unitarietà” si rinvencono nelle ipotesi delle “licenze” disciplinate dagli artt. 42 (licenze “contrattuali”), 43 (licenze di “diritto”) 45, 46, 47 del cap. V (licenze “obbligatorie”).

Occorre premettere che le “licenze” non attuano trasferimenti del diritto ma ne attribuiscono il godimento.

Quelle contrattuali hanno titolo in un negozio giuridico in virtù del quale il titolare del brevetto conferisce dietro corrispettivo a terzi il diritto di utilizzo dell'invenzione con o senza esclusiva.

Esse costituiscono la prima deroga al principio di unitarietà del brevetto comunitario perché possono essere concesse anche per una parte dei territori ove il brevetto produce i suoi effetti.

Le licenze di diritto sono il derivato di dichiarazioni di offerta *ad incertam personam* fatte dal titolare del brevetto per la conclusione di un contratto di licenza dietro adeguato compenso fissato – come già si è detto – dalla divisione di annullamento.

In virtù di tale dichiarazione depositata presso l'UEB chiunque interessato sarà abilitato ad utilizzare l'invenzione (valendo ciò per accettazione) in qualità di licenziatario contrattuale non esclusivo usufruendo anche di una riduzione delle tasse annuali dovute per il brevetto comunitario.

Per quanto riguarda le licenze obbligatorie esse non sono espressamente contemplate dalla Convenzione che demanda alla legislazione degli Stati contraenti il loro rilascio, quindi al diritto interno la disciplina dell'estensione e della efficacia come per i brevetti nazionali avendo queste licenze – del resto – efficacia limitata solo al territorio dello Stato interessato e costituendo dunque una ulteriore eccezione al connotato unitario del brevetto comunitario.

Coerentemente l'art. 67 rimette la competenza a pronunciare sulle relative azioni all'apparato giudiziario di ogni Stato membro di riferimento alla licenza.

Tra le licenze obbligatorie la Convenzione ha cura di annoverare le licenze d'ufficio e per pubblica utilità, di stabilire dei limiti alla concessione di licenze obbligatorie per mancanza od insufficienza di utilizzazione nonché di regolare la legge applicabile alle licenze per causa di "dipendenza" al brevetto comunitario di brevetti successivi.

Si può determinare sull'argomento con un cenno alle vicende conclusive del brevetto comunitario e cioè agli istituti della estinzione e della decadenza (artt. 48, 49, 50).

Il brevetto comunitario rimane in vigore per la stessa durata del brevetto europeo che è di 20 anni (art. 63 CBE) purché vengano pagate le tasse annuali di iscrizione secondo il Regolamento di esecuzione (che demanda in punto alle disposizioni della CBE).

Il mancato pagamento ne comporta decadenza; il decorso del termine ventennale o la rinuncia che può avvenire solo per la totalità del brevetto, la rinuncia "parziale" essendo conseguibile unicamente tramite la procedura di "limitazione" di cui sopra) ne determina estinzione.

All'occorrenza la competenza a decidere spetterà alla divisione di amministrazione od alle divisioni di annullamento.

### *La tutela giurisdizionale*

Occorre a questo punto riprendere le fila del discorso iniziato al cap. *sub* 3 e destinato a coinvolgere molti degli istituti fino ad ora succintamente esaminati.

Affinché il brevetto comunitario si possa considerare realmente unitario non solo per il contenuto ed i suoi effetti ma anche nei rapporti e nelle vicende cui è suscettibile di partecipare deve garantire certezza del diritto ai terzi come ai titolari nonché un trattamento uniforme ai supposti contraffattori.

L'unità della giurisprudenza con centralizzazione delle autorità giudiziarie competenti sembra almeno parzialmente attuata attraverso gli organismi istituiti dal c.d. "protocollo sui litigi" o della composizione delle controversie in materia di contraffazione e validità del brevetto comunitario; protocollo messo a punto nei lavori della conferenza del Lussemburgo tenutisi nel dicembre del 1985.

Questi i tratti essenziali del sistema giurisdizionale comune.

Designazione di Tribunali specializzati di I e II istanza territorialmente concentrati in poche sedi regionali dell'ambito nazionale (i c.d. Tribunali dei brevetti comunitari richiamati all'art. 1 del Prot. che – nell'Allegato – vengono identificati – in Italia – nelle sedi dei Tribunali e delle Corti di Appello di Torino, Milano, Bologna, Roma, Bari, Palermo, Cagliari con competenza territoriale ultraregionale).

La loro competenza *ratione materiae* è esclusiva e definita dagli artt. 15 e 21 (i Tribunali di II istanza fungono solo da giudice d'appello contro le decisioni dei Tribunali di I istanza).

Essa si estende a tutte le azioni in materia di contraffazione, alle azioni preventive di accertamento negativo della contraffazione ove previste dai singoli ordinamenti (come in Italia), alle domande riconvenzionali di annullamento del brevetto comunitario (quelle proposte in via principale spettando alle divisioni di annullamento presso l'UEB di Monaco ed – in sede di appello – alla COPAC).

La giurisdizione è ripartita dall'art. 14 secondo un criterio di priorità "a cascata": Tribunale dello Stato in cui il convenuto ha domicilio o stabile organizzazione; in mancanza Tribunale ove l'attore ha domicilio o stabile organizzazione; in mancanza Tribunali dello Stato ove ha sede la Corte d'Appello comune (COPAC).

Applicandosi alle procedure giudiziarie – per espressa previsione dell'art. 13 – la Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 sulla competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – ove non derogata da disposizioni contrarie del Protocollo – l'art. 14 autorizza le "proroghe di competenza" fissate dagli artt. 17 e 18 della Convenzione (scelta del foro su accordo delle parti e proroga tacita a seguito della costituzione del convenuto di fronte ad un Tribunale senza eccipirne l'incompetenza).

Un alternativo criterio di competenza (facoltativo) è richiamato dall'ultimo comma dell'art. cit. e si basa sul *forum commissi delicti* in virtù del quale la competenza viene radicata presso il Tribunale dello Stato ove è stato commesso l'atto di contraffazione.

In questo caso però la competenza del Tribunale adito si limiterà a conoscere solo della contraffazione commessa nel territorio di quello Stato mentre negli altri casi si estenderà a tutti gli atti contraffattivi commessi nel territorio di qualsiasi Stato membro (art. 17).

Naturalmente nell'ambito statale interno la competenza territoriale tra i vari Tribunali (locali) dei brevetti comunitari andrà fissata secondo le regole procedurali proprie di ciascun ordinamento.

L'art. 15 del Protocollo introduce ancora il principio della presunzione di validità del brevetto comunitario almeno fino a quando non sia svolta azione riconvenzionale di nullità tesa a caducarlo per paralizzare l'azione di contraffazione.

Del resto anche l'autorità giudiziaria nazionale nelle residuali ipotesi in cui sia investita di una azione riguardante il brevetto comunitario (l'art. 67 della Convenzione fissa una competenza "domestica" – *ratione loci e ratione materiae* a sensi del successivo art. 68 – in tema di licenze obbligatorie e nelle cause di lavoro riguardanti il diritto di brevetto) rimane anche essa vincolata alla validità giuridica del brevetto comunitario (art. 72 della Convenzione).

La domanda riconvenzionale di nullità è dunque l'unico caso in cui i Tribunali dei brevetti comunitari – al pari delle divisioni di annullamento – sono chiamati – per gli stessi motivi elencati dall'art. 56 della Convenzione – a verificare la validità del titolo asseritamente contraffatto applicando regole comuni e conseguentemente pronunciando sentenza di annullamento del brevetto o di rigetto della relativa domanda (art. 19).

Il Tribunale di II istanza adito in impugnativa di sentenze coinvolgenti questioni afferenti la validità e l'efficacia del brevetto comunitario non può però emettere una pronuncia definitiva trattandosi di materia riservata alla competenza esclusiva della COPAC (art. 22).

Dovrà pertanto sospendere la procedura e – salva l'emissione in via provvisoria degli occorrenti provvedimenti d'urgenza e cautelari (sequestri ed inibitorie) consentiti dall'art. 36 – dovrà rimettere la questione alla COPAC (art. 23) attendendo – per il prosieguo della procedura – la sua decisione vincolante che consentirà in una sentenza di "constatazione" degli effetti del brevetto in lite od in una sentenza di annullamento (art. 25).

Su ogni altra questione le sentenze dei Tribunali comunitari di II istanza saranno ricorribili per cassazione secondo le regole nazionali (art. 29).

La COPAC dunque – organismo comunitario al vertice della giurisdizione che decide in fatto e diritto (art. 24) sulle questioni di validità ed efficacia del brevetto comunitario vuoi in via di

impugnativa delle decisioni delle divisioni di annullamento (anche in tema di estinzione e decadenza) per effetto della competenza supplementare riconosciutagli dall'art. 28, vuoi in via interlocutoria per effetto delle "remissioni" operate dai Tribunali dei brevetti comunitari di II istanza – costituisce il vero mezzo di coesione per attribuire uniformità di indirizzo al brevetto comunitario sul tutto il territorio delle Comunità venendo così in qualche modo compensati gli intuibili rischi della partecipazione alla giurisprudenza anche dei giudici "nazionali" dei diritti comunitari.

Coerente a questa impostazione di supremo garante la Corte di Appello Comune sarà altresì competente a risolvere in via "pregiudiziale" ogni questione riguardante l'interpretazione dell'Accordo e delle disposizioni adottate in sua applicazione: questioni le quali dovranno esserle rimesse dai Tribunali nazionali chiamati a pronunciarsi in materia per quanto di loro – residua – competenza (art. 30 del Protocollo).

Permanendo comunque l'esigenza di altresì garantire l'uniformità dell'ordine giuridico comunitario di fronte alla possibilità che qualche disposizione possa essere invocata od interpretata in contrasto con il trattato CEE molto opportunamente ne è stato sottolineato il primato dell'art. 2 del "preambolo" ivi prescrivendosi che a sua volta la COPAC – ove sorgano eventualità del genere – sarà tenuta a ricorrere alla Corte di Giustizia con il rinvio pregiudiziale *ex art. 177* del Trattato. Anche la COPAC dunque – al pari di ciascuna autorità nazionale ed a maggior ragione per il suo ruolo istituzionale e la materia trattata – verrà così ad adempiere ai doveri di "cooperazione" con la Corte del Lussemburgo contribuendo a consolidare quel sistema giudiziario integrato dal rispetto di una legge comune che ha portato a realizzare una vera e propria "Europa dei giudici".